- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 49 della Carta e l'articolo 7 della CEDU, in quanto ha irrogato una sanzione di importo superiore ai limiti previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (²).
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 17 della Carta e l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
- Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto essa ha violato il criterio di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1024/2013.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 6 della CEDU.
- 6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato i limiti di importo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013
- 7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 97 della legge bancaria austriaca (in prosieguo: il «BWG») non è applicabile nel caso in cui il superamento del limite della grande esposizione non comporti alcun utile o non eviti alcuna perdita.
- 8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il potere della convenuta di imporre interessi di recupero alla ricorrente è prescritto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 97 del BWG e dell'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- 9. Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato l'articolo 97, paragrafo 1, del BWG in combinato disposto con l'articolo 30bis del BWG e con l'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- 10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non aveva intenzione di superare i limiti della grande esposizione ai sensi dell'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 (3).
- 11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non ha conseguito alcun utile né ha evitato alcuna perdita, di cui occorra procedere al recupero, a causa del superamento dei limiti della grande esposizione nel periodo controverso.
- 12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo errato la propria discrezionalità, in quanto essa non ha concesso alla ricorrente la deroga prevista dell'articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (1) N. ECB-SSM-2021-ATSBE-7 ESA-2020-0000051.
- (²) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
- (3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (GU 2013, L 176, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Saure / Commissione

(Causa T-651/21)

(2021/C 481/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione del 2 giugno 2021, nonché la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione dell'11 agosto 2021, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni della Commissione:
 - a) con la società BioNTech SE;

- b) con la Cancelleria federale tedesca, relative alla società BioNTech SE e ai suoi prodotti;
- c) con il Ministro federale della Salute tedesco, relative all'acquisto di vaccini per combattere la pandemia di coronavirus,
- a partire, in entrambi i casi, dal 1º aprile 2020 e con particolare riferimento alla quantità di vaccini offerti dalla BioNTech e ai loro tempi di consegna, nella parte in cui esse non concedono al ricorrente l'accesso o glielo concedono solo in parte;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹).
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Le informazioni richieste sono necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine, nonché alla tutela della salute. È, perciò, ammissibile un'eventuale ingerenza nella vita privata e nell'integrità dei singoli. Infine, la diffusione delle informazioni richieste riveste un significativo interesse pubblico.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Tale disposizione non comporta alcun motivo di esclusione, in quanto essa prevede un motivo di esclusione temporalmente limitato e riferito solo alle procedure in corso. Al contrario, la richiesta di informazioni presentata dal ricorrente riguarda esclusivamente le procedure concluse.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Tale disposizione tutela solo il processo decisionale in corso. Tuttavia, la domanda di accesso agli atti del ricorrente riguarda documenti relativi alle trattative della convenuta sulle forniture di vaccini. Tali trattative sono già concluse. Inoltre, sussiste un interesse pubblico prevalente alla diffusione delle informazioni in questione, poiché l'approvvigionamento in vaccini da parte dell'Unione europea è oggetto di discussione e di informazione in tutta Europa da settimane.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Con la divulgazione di tali informazioni non viene arrecato alcun pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Le informazioni richieste non contengono alcun segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 (²).
- 6. Sesto motivo, vertente sul fatto, infine, che sussiste un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti richiesti.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2021 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)

(Causa T-652/21)

(2021/C 481/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).